



**Standard formativo
relativo alla
formazione iniziale propedeutica per il conseguimento
dell'abilitazione e formazione periodica**

Insegnante di autoscuola

**ai sensi Decreto ministeriale
26 gennaio 2011, n. 17**

Formazione iniziale propedeutica per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante di autoscuola

(Art. 2 del D.M. 26 gennaio 2011, n. 17)

Premessa	<p>Con decreto ministeriale del 26 gennaio 2011 n. 17 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato il “<i>Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l’abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola</i>” ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante “<i>Nuovo codice della strada</i>” e successive modificazioni.</p> <p>In attuazione del suddetto <i>Regolamento</i> il presente standard formativo individua gli elementi organizzativi minimi dei corsi di formazione nonché i contenuti della formazione iniziale propedeutica per il conseguimento dell’abilitazione di insegnante di autoscuola e della relativa formazione periodica.</p>
Figura professionale	Insegnante di autoscuola
Obiettivi del corso	Fornire una preparazione teorico-pratica adeguata e conforme a quanto prescritto dalla normativa vigente a coloro che intendono svolgere le funzioni di insegnante di autoscuola .
Durata del corso	Il corso di formazione iniziale, propedeutico all’esame per il conseguimento dell’abilitazione di insegnante di autoscuola, è di 145 ore (<i>parte teorica</i>)
Requisiti di accesso al corso di formazione iniziale propedeutico per il conseguimento dell’abilitazione di insegnante di autoscuola	<p>I requisiti previsti dall’art. 1 del D.M. 26 gennaio 2011, n. 17 per l’accesso al corso di formazione iniziale, propedeutico all’esame per il conseguimento dell’abilitazione di insegnante, sono i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. età non inferiore a diciotto anni; b. diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni; c. non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall’articolo 120, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni; d. patente di guida della categoria B normale o speciale.
Soggetti formatori	<p>I corsi di formazione iniziale, propedeutici all’esame per il conseguimento dell’abilitazione di insegnante, possono essere erogati da soggetti accreditati ai sensi della D.G.R. 968/2007 e s.m.i. per la macrotipologia Formazione Continua o Formazione Superiore – settori di accreditamento codici ISFOL-ORFEO 1001, 1002 1003,1004, 2802 previa autorizzazione rilasciata ai sensi del Titolo V della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23.</p> <p>I corsi possono essere, altresì, erogati dalle Autoscuole e dai Centri di istruzione automobilistica di cui all’art. 123, comma 10-bis, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come introdotto dall’art. 20, comma 5, lettera g) della legge 29 luglio 2010, n. 120.</p>

	<p>Tutti i soggetti formatori devono dimostrare di disporre di docenti in possesso dei titoli previsti dall'art. 12 del Dm 26 gennaio 2011, n. 17 e comprovata esperienza formativa e/o professionale, almeno biennale, nelle aree disciplinari del corso.</p>
Numero max allievi per corso	<p>Il numero massimo degli allievi per corso non può essere superiore ai limiti stabiliti dall'accREDITAMENTO di cui alla D.G.R. 968/2007 e s.m.i. e, in ogni caso, non può superare le 25 unità/aula.</p>
Assenze	<p>Sono ammessi agli esami di idoneità per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante, di cui all'art. 3 del Dm 26 gennaio 2011, n. 17, coloro che hanno frequentato almeno il 90% delle ore di lezioni del corso di formazione iniziale.</p> <p>Il mancato raggiungimento di tale percentuale non consente il rilascio dell'attestato di frequenza.</p>
Attestato di frequenza	<p>Al termine del corso di formazione iniziale per insegnante deve essere rilasciato all'allievo un attestato di frequenza i cui contenuti sono definiti dall'allegato 3 del Dm 26 gennaio 2011, n. 17.</p> <p>Sia i soggetti autorizzati ai sensi della legge regionale 23/92 che le Autoscuole e i Centri di istruzione automobilistica devono trasmettere, al settore competente in materia di trasporti della provincia territorialmente competente, l'elenco completo degli attestati di frequenza rilasciati per ciascun corso.</p>
Esame di idoneità per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante	<p>L'esame per l'abilitazione di insegnante verte sulle materie oggetto del corso e si articola in quattro fasi (<i>art. 3, comma 2</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il candidato compila due schede d'esame, di quaranta domande ciascuna, predispone con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. Non è ammesso alla prova successiva il candidato che commesso, sul totale di ottanta domande, un numero di errori superiore a due; 2. il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo minimo di due ore fino ad un massimo di sei ore come stabilito dalla Commissione di esame, tre temi scelti dalla Commissione tra gli argomenti del programma d'esame. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. E' ammesso alla terza fase il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta; 3. il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla Commissione. E' ammesso alla quarta fase il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta; 4. il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta. <p>La prova di verifica deve essere organizzata e gestita secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.</p>

<p>Composizione Commissione di idoneità</p>	<p>In attuazione dell'Accordo Stato-Regioni-Enti locali del 14 febbraio 2002 recante modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, gli esami di idoneità per l'abilitazione di insegnante di scuola guida si svolgono alla presenza di una Commissione istituita dalla Provincia con proprio regolamento.</p> <p>Nelle Commissioni deve essere garantita almeno la partecipazione di un rappresentante del Dipartimento Trasporti terrestri del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, designato dal direttore del Dipartimento Trasporti terrestri della provincia di riferimento nonché di un esperto nelle materie d'esame, anche su designazione della Regione.</p>
<p>Certificazione finale esame di idoneità</p>	<p>Al candidato che supera la prova di idoneità viene rilasciato un attestato che comprova la conseguita abilitazione.</p> <p>Esso deve contenere i seguenti elementi minimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nome e cognome del candidato - dati anagrafici del candidato - tipologia di idoneità - luogo e data di esame - firma del presidente di Commissione
<p>Vigilanza e controllo</p>	<p>Ferma restando la competenza riservata alla Regione dalla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, la vigilanza ed il controllo sono svolti, in via ordinaria, dalle Province ai sensi degli articoli 130, comma 1, lettera a) e 159, comma 8, lettera i) della legge regionale 14/99.</p> <p>Allo scopo di consentire l'esercizio della prevista attività di vigilanza e controllo sulle attività formative, le autoscuole e i Centri di Istruzione automobilistica comunicano, preventivamente, l'avvio dei corsi al settore competente in materia di Formazione Professionale della Provincia territorialmente competente, allegando il calendario settimanale delle lezioni, l'elenco degli allievi e dei docenti incaricati.</p>
<p>Estensione dell'abilitazione da insegnante a istruttore</p>	<p>L'insegnante che intende conseguire l'abilitazione di istruttore, se in possesso del requisito di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) del Dm 17/11, frequenta la parte di programma teorico del corso di formazione iniziale prevista per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore (<i>allegato 2</i>) e, ove prevista, la parte di programma pratico di cui allo stesso allegato, in ragione del tipo di abilitazione che intende conseguire.</p> <p>Al termine del corso deve essere rilasciato all'allievo un attestato di frequenza.</p> <p>L'esame per l'estensione dell'abilitazione si svolge secondo le modalità previste dall'art. 8 del Dm 17/11 e verte sul programma di formazione iniziale seguito, con esclusione della prova di cui al comma 2, lettera a).</p>

Contenuti minimi per la formazione iniziale di insegnanti di autoscuola

(Art. 2 del D.M. 26 gennaio 2011, n. 17)

Durata: 145 ore

AREA GIURIDICA

<p>1° Modulo</p> <p>8 ore</p>	<p><u>Elementi di diritto pubblico, amministrativo e comunitario:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ lo Stato ▪ la Costituzione ▪ le fonti del diritto ▪ gli organi legislativi ▪ il Governo ▪ gli Enti locali ▪ gli organi comunitari ▪ le fonti del diritto comunitario <p>Docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma 1, lettera a)</p>
<p>2° Modulo</p> <p>7 ore</p>	<p><u>Elementi di diritto penale:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il reato ▪ il dolo ▪ la colpa ▪ i reati contro la Pubblica Amministrazione <p>Docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma 1, lettera a)</p>
<p>3° Modulo</p> <p>5 ore</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Procedure legali in caso di incidente e assicurazione • Illecito amministrativo <p>Docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma 1, lettera a)</p>
<p>4° Modulo</p> <p>5 ore</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni amministrative in materia di circolazione dei veicoli (destinazione ed uso dei veicoli, documenti di circolazione e di immatricolazione) • Illecito amministrativo <p>Docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma 1, lettera a) ovvero insegnante</p>

<p>5° Modulo 20 ore</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Norme di comportamento sulle strade <p>Docente: insegnante</p>
<p>6° Modulo 5 ore</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Illeciti amministrativi previsti dal codice della strada e relative sanzioni <p>Docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma 1, lettera a)</p>
<p>7° Modulo 5 ore</p>	<p><u>Autoscuole:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ normativa ▪ ruolo ▪ inquadramento insegnante <p>Docente: insegnante</p>
<p>AREA TECNICA</p>	
<p>8° Modulo 10 ore</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Definizioni ▪ costruzione e manutenzione delle strade ▪ organizzazione e circolazione stradale e segnaletica stradale <p>Docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma 1, lettera a) ovvero insegnante</p>
<p>9° Modulo 25 ore</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Definizione dei veicoli ▪ Elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento <p>Docente: ingegnere o insegnante</p>
<p>10° Modulo 6 ore</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Autotrasporto di persone e cose ▪ Elementi sull'uso del cronotachigrafo e sul rallentatore di velocità <i>(tali argomenti possono essere trattati anche con l'uso di sistemi multimediali)</i> <p>Docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma 1, lettera a)</p>

<p>11° Modulo 2 ore</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Trasporto delle merci pericolose <p>Docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma 1, lettera a)</p>
<p>12° Modulo 7 ore</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Conducenti e titoli abilitativi alla guida <p>Docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma 1, lettera a) ovvero insegnante</p>
<p>13° Modulo 15 ore</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni <p>Docente: psicologo</p>
<p>14° Modulo 10 ore</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, ecc. <p>Docente: medico</p>
<p>15° Modulo 5 ore</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Elementi di primo soccorso <p>Docente: medico</p>
<p>16° Modulo 10 ore</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Elementi di fisica <p>Docente: ingegnere o soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma 1, lettera g)</p>

Formazione periodica per insegnanti di autoscuola (Art. 4 del D.M. 26 gennaio 2011, n. 17) durata: 8 ore	
Premessa	L'insegnante non in regola con gli obblighi di formazione periodica di cui all'art. 4, comma 1 del Dm 17/2011 non può essere inserito nell'organico dell'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica prima della frequenza del relativo corso. La violazione di tali disposizioni comporta la sospensione dell'abilitazione (art. 4, comma 2).
Soggetti formatori	<p>I corsi di formazione periodica per insegnanti possono essere erogati da soggetti accreditati ai sensi della D.G.R. 968/2007 e s.m.i. per la macrotipologia Formazione Continua o Formazione Superiore – settori di accreditamento codici ISFOL-ORFEO 1001, 1002, 1003, 1004, 2802 - previa autorizzazione rilasciata ai sensi del Titolo V della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23.</p> <p>I corsi possono essere, altresì, erogati dalle Autoscuole e dai Centri di istruzione automobilistica di cui all'art. 123, comma 10-bis, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come introdotto dall'art. 20, comma 5, lettera g) della legge 29 luglio 2010, n. 120. Sia i soggetti accreditati che le Autoscuole e i Centri di istruzione automobilistica non possono svolgere corsi di formazione periodica per insegnanti che siano parte del proprio corpo docente ovvero ne abbiano fatto parte negli ultimi sei mesi. (art. 4, comma 4).</p>
Durata del corso	L'insegnante abilitato ai sensi dell'art. 3 del Dm 17/11 e l'insegnante già abilitato ai sensi della previgente normativa, entro due anni dalla data di conseguimento dell'abilitazione ovvero entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo devono frequentare un corso di formazione periodica della durata di 8 ore .
Assenze	<p>Non sono consentite ore di assenza nei corsi di formazione periodica.</p> <p>La frequenza del corso di formazione periodica viene documentata con il rilascio di un attestato.</p>
Contenuti del corso	<p>Il corso di formazione periodica deve vertere su uno o più tra i seguenti argomenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. il mantenimento e il miglioramento delle competenze generali degli insegnanti (<i>docente: ingegnere o psicologo</i>); b. i cambiamenti normativi legati alla sicurezza (<i>docente: soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 12, comma 1, lettera a)</i>¹); c. le nuove ricerche riguardanti l'area della sicurezza stradale, in particolare il comportamento dei giovani conducenti, compresa l'evoluzione delle tendenze delle cause di incidente (<i>docente: ingegnere, psicologo</i>); d. i nuovi sviluppi dei metodi di insegnamento e di apprendimento (<i>docente: psicologo</i>).

¹ Art. 12, comma 1, lettera a) del Dm 26 gennaio 2011, n. 17:

1. **diploma di laurea** in giurisprudenza, scienze politiche, scienze dell'amministrazione;
2. una delle **lauree specialistiche** corrispondenti a quelle sub lettera a1), secondo la tabella di equiparazione di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 5 maggio 2004, pubblicato nella G.U. 21 agosto 2004, n. 196;
3. **laurea triennale** afferente ad una delle seguenti classi di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, 16 marzo 2007, n. 155: scienze dei servizi giuridici, scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione, scienze politiche e delle relazioni internazionali, ovvero lauree corrispondenti ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, n. 509 del 3 novembre 1999, pubblicato sulla G.U. 4 gennaio 2000, n. 2, come modificato dal decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, n. 270 del 22 ottobre 2004, pubblicato nella G.U. 12 novembre 2004, n. 266;
4. **laurea magistrale in giurisprudenza**;
5. **laurea magistrale** afferente ad una delle seguenti classi di cui al citato decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, 16 marzo 2007: scienze della politica, relazioni internazionali, scienze delle pubbliche amministrazioni, ovvero lauree corrispondenti ai sensi del citato decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, n. 509 del 3 novembre 1999, pubblicato sulla G.U. 4 gennaio 2000, n. 2, come modificato dal decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, n. 270 del 22 ottobre 2004, pubblicato nella G.U. 12 novembre 2004, n. 266;